

DINO PUNCUH

**NOTE DI DIPLOMATICA  
GIUDIZIARIA SAVONESE**

LA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
E LA BIBLIOTECA DIGITALE

Le prime tracce di uffici comunali si hanno, in Liguria, solo a partire dal secolo XII; Caffaro annota che nel 1122 furono nominati, per la prima volta, *clavarii scribanique, cancellarius, pro utilitate reipublice*<sup>1</sup>. L'annotazione dell'annalista, confortata, alcuni anni dopo, dal breve dei consoli del 1143<sup>2</sup>, dimostra che il comune genovese avvertiva, fin dalle origini, la necessità di disporre di una propria organizzazione politico-amministrativa. Quasi negli stessi anni rogava Giovanni Scriba, nel quale il Chiaudano, sulla scorta di alcune conclusioni del Torelli, riconobbe giustamente uno scriba dei consoli<sup>3</sup>.

Stentava, tuttavia, a farsi strada il concetto dell'esclusivo servizio pubblico: il notaio comunale, o lo scriba, oltre a ricoprire un incarico pubblico, esercitava anche la professione a titolo privato; annotava, quindi, nello stesso cartulario, indifferentemente mescolati, atti privati e pubblici<sup>4</sup>. Più che di un

---

<sup>1</sup> *Annali di Caffaro e dei suoi continuatori*, a cura di L. T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, in *Fonti per la storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*, Roma, 1890-1929, I, p. 18.

<sup>2</sup> *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, FISI, Roma, 1936-42, I, p. 164.

<sup>3</sup> M. CHIAUDANO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, in *Documenti e studi per la storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano*, Torino, 1935, p. XXXIX.

<sup>4</sup> Nei tempi della sua vita, il Comune era per il notaio un semplice cliente; i suoi atti perciò venivano conservati nei cartulari notarili: C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919, p. XCVIII. Si spiegherebbe così la necessità di tenere i « *libri iurium* » che diversi comuni fecero compilare per rintracciare e ricomporre in un tutto organico gli atti fondamentali della loro esistenza; non pochi statuti imponevano ai reggitori del comune di ricercare presso i notai quegli atti di prevalente interesse pubblico dispersi presso i diversi scribi che operavano nell'ambito comunale.

impiegato, egli sembra aver rivestito la figura di notaio di fiducia del comune che appoggiava la validità dei suoi atti all'autorità di chi era investito della *publica fides*. In tal modo, e fin qui concordiamo con la dottrina di autorevoli studiosi<sup>5</sup>, il notaio entrava nella vita amministrativa del comune, come organo necessario ad attestare la verità in modo autentico *erga omnes*. Solo molto tardi, secondo il Torelli, si sarebbe fatto strada il concetto del carattere di atto pubblico del documento comunale derivante dalla persona del suo autore<sup>6</sup>; più presto di quanto non si sia creduto in passato, — riteniamo noi, — per la Liguria.

E' già stato osservato che la persona del notaio non era sufficiente a dare carattere pubblico al documento genovese (almeno nel secolo XIII): la presenza di particolari segni di convalidazione osservati dal Costamagna<sup>7</sup> attenuerebbe sensibilmente le conclusioni del Torelli. Molti lodi consolari, infine, erano convalidati, già nel secolo XII, dai pubblici testimoni (il cui elenco figura nei *Libri iurium*<sup>8</sup>), la cui indicazione appare sempre, — e non ci sembra privo di significato, — dopo la sottoscrizione notarile. Se a questa considerazione aggiun-

---

<sup>5</sup> P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, in *Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova*, N.S., IV, parte I, p. 12; G. CENCETTI, *Il notaio medievale italiano*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, N.S., IV (LXXVIII), fasc. I, p. XXI.

<sup>6</sup> P. TORELLI cit., p. 14, n. 2.

<sup>7</sup> G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*, N.S., I, 1955, pp. 111-119; IDEM, *Note di diplomatica comunale. Il « Signum Communis » e il « Signum Populi » a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano, 1962, p. 107.

<sup>8</sup> *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, in H.P.M., VIII, Torino, 1854, docc.: XCII, XCIV, CCXXXV, CCCXXVIII, CCCXLIII; cfr. anche G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia notarile nell'avvento dell'abbreviatura*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, N.S., III (LXXVII), p. 25, n. 41.

giamo la constatazione che già nel secolo XII esistevano a Genova i *libri consulatus* (configurabili come esemplari di *acta*, nel senso di scritture d'ufficio)<sup>9</sup>, possiamo concludere che a Genova il processo evolutivo della cancelleria comunale fu senz'altro più rapido che altrove e che, inevitabilmente, i sistemi genovesi dovettero informare di sé anche la legislazione di altri comuni liguri, almeno lungo la fascia costiera<sup>10</sup>. Il fatto è soprattutto evidente nella superstite documentazione relativa a Savona, dove, dopo il notaio Arnaldo Cumano, le cui funzioni pubbliche sono largamente deducibili dagli atti del suo cartulario, il primo scriba del comune savonese sicuramente accertato è Giovanni di Donato, nel cui atto d'investitura (1182), il più antico documento ligure del genere, sono

---

<sup>9</sup> G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica* cit., p. 113.

<sup>10</sup> Cfr. *Gli statuti di Noli* (a cura di C. RUSSO e L. VIVALDO, in *Atti della Società Savonese di Storia Patria*, XXVII, 1949, p. 68) nei quali era prevista l'esistenza di uno scriba del comune; cfr. sullo stesso argomento *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, a cura di P. ACCAME, Finalborgo, 1901, pp. 258, 353; *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS in *Miscellanea di Storia Italiana*, XI, 1871, p. 628; F. BRUNO, *Gli « Statuta antiquissima Saone »*, in *Atti della Società Savonese di Storia Patria*, I, tomo I, Savona, 1918, p. 97. Va osservato inoltre che le città marittime presentano aspetti diversi rispetto alle altre città e, soprattutto, un'evoluzione burocratica più rapida che non altrove. A Pisa, per esempio, nonostante l'affermazione contraria del D'Amia, compare assai presto un embrione di cancelleria: cfr. A. D'AMIA, *Studi sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura delle curie pisane nel secolo XII*, in *Archivio Storico Italiano*, LXXVII, 1919, p. 121, n. 2; M. LUZZATTO, *Note di diplomatica comunale pisana per i secoli XII e XIII*, in *Bollettino Storico Pisano*, XXVIII-XXIX, 1959-60, pp. 39-62; O. BANTI, *Per la storia della cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in *Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*, 73, 1961, pp. 141-163. Anche a Verona, verso la fine del secolo XII, si assiste all'assunzione, da parte del comune, di notai impiegati come funzionari comunali: B. PAGNIN, *Note di diplomatica comunale veronese*, in *Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere e Arti in Padova*, LVII, 1940-41, p. 9 (dell'estratto).

definite le sue funzioni cancelleresche con annesse mansioni archivistiche <sup>11</sup>.

Già il Bautier aveva avvertito che il registro del Cumano, il secondo per antichità dopo quello genovese di Giovanni Scriba, non poteva, per la natura dei suoi atti, essere considerato alla stregua di altri cartulari del tempo, contenenti atti di natura esclusivamente privata; lo stesso studioso non aveva mancato di constatare che i cartulari di Martino (1203-1206) e di Saono (1216-1217) contenevano esclusivamente atti giudiziari <sup>12</sup>. Negli ultimi anni, rinnovatisi gli interessi per i notai savonesi, appariva chiaro che il cartulario di Martino doveva essere considerato il più antico registro di atti giudiziari at-

---

<sup>11</sup> Cfr. *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA e D. PUNCUH, Genova, 1964, pp. 82-83 (anche in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, N.S., IV, (LXXVIII), 1964). Si veda, a proposito delle mansioni archivistiche, un documento del 1204 (cfr. *Mostra storica* cit., pp. 84-85), dal quale risulta evidente il passaggio di mano in mano, fino al notaio Martino, del materiale pubblico (collette, estimi, testimonianze); posto che almeno due dei notai cui il documento fa riferimento, Manfredo e Arnaldo, erano stati o erano scribi del Comune, sembra evidente, a prescindere dalla testimonianza dell'investitura di Giovanni di Donato, l'interesse generale per la conservazione dei documenti pubblici. Il ritrovare questi documenti negli archivi pubblici dimostra implicitamente il loro carattere, implica sempre l'interesse di qualcuno alla loro conservazione, nella fattispecie quello del comune; cfr. a questo proposito, anche se le conclusioni si riferiscono a documenti di altro genere, G. CENCETTI, *La « rogatio » nelle carte bolognesi*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna*, N.S., VII, 1960, p. 51; R.H. BAUTIER, *Leçon d'ouverture du cours de diplomatique à l'École des chartes*, in *Bibliothèque de l'école des chartes*, CXIX, 1961, pp. 208-209. Cfr. anche le disposizioni nizzarde che imponevano la consegna all'archivio comunale dei « testes, positiones, confessiones, terminos, sententias »: *Statuta et privilegia civitatis Niciae*, in H.P.M., *Leges Municipales*, I, Torino, 1838, p. 75; ad Albenga i documenti pubblici dovevano essere depositati in cancellaria: *Statuti* cit., p. 313.

<sup>12</sup> R.H. BAUTIER, *Notes sur les sources de l'histoire économique médiévale dans les archives italiennes*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, LX, 1948, p. 203.

tualmente conosciuto; che gli atti attribuiti a Saono erano in realtà dovuti a ben quattro mani diverse; e che, infine, i cartulari savonesi dei secc. XII-XIII andavano avvicinati più ai registri comunali che non ai protocolli notarili tradizionali<sup>13</sup>.

Numerose sono le prove del loro carattere pubblico:

1) come tali essi erano già considerati nei primi anni del secolo XIII<sup>14</sup>;

2) su uno di essi (Saono) rogarono notai diversi, quasi rispettassero turni di servizio in curia<sup>15</sup>;

---

<sup>13</sup> D. PUNCUH, *Il cartulario del notaio Martino*, tesi di laurea presso l'Università di Genova, anno accademico 1954-55; IDEM, *La vita savonese agli inizi del Duecento*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano, 1962, p. 130, nn. 6, 7, 8; B.M. AGNOLI, *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato*, tesi di laurea presso l'Università di Genova, anno accademico 1962-63; P. TONIOLO, *Il cartulario di Saono (Savona, 1216-17)*, ibidem, anno accademico 1962-63; F. COSSO, *Il cartulario di Uberto*, ibidem, anno accademico 1962-63. Citeremo col solo nome del notaio.

<sup>14</sup> Cfr. il doc. 854 (c. 175 b) del cartulario di Martino ove si parla di un notaio Guido che era stato « scriba communis Saone publicus toto tempore vite sue »; egli rogava nell'ultimo decennio del secolo XII ed il suo cartulario era considerato registro comunale: F. NOBERASCO, *Le pergamene dell'archivio comunale di Savona*, in *Atti della Società Savonese di Storia Patria*, I, tomo II, 1919, docc. XXVII, XXIX, LXXXI; negli stessi documenti si menzionano come registri comunali anche gli atti di Arnaldo Cumano e Giacomo di Candiria. Cfr. anche i docc. 372 (c. 41 b), 388 (c. 50 b), 474 (c. 92 b), 508 (c. 97 b), di Martino che provano inequivocabilmente il carattere pubblico del cartulario; analoghe osservazioni si possono fare attraverso i doc. 61 (c. 6 b), 331 (c. 43 b), 555 (c. 135 a) del cartulario di Saono. La stessa legislazione comunale ligure imponeva che tutti gli atti della curia, ivi compresi quelli giudiziari, fossero redatti nei cartulari comunali: *Statuti di Pera* cit., p. 635; *Gli statuti di Noli* cit., p. 68; *Statuti antichi di Albenga* cit., pp. 258, 353.

<sup>15</sup> Lavorando sulla vita savonese nel Duecento, avevamo identificato due diverse mani, corrispondenti a quelle dei notai Filippo di Scarmundia e Uberto di Mercato: D. PUNCUH, *La vita savonese* cit., p. 130, n. 8. La Toniolo, nel prepararne l'edizione, rintracciava altre due mani non identificate. Se avevano dei turni di servizio in curia i consoli, non si vede perchè non potessero averli anche gli scribi: cfr. *Saono*, docc. 176 (c. 25 b), 200 (c. 27 a).

3) esisteva *in duana* l'archivio comunale nel quale erano conservati gli atti pubblici, ivi compresi i nostri cartulari o altri affini<sup>16</sup>;

4) due di essi, come abbiamo visto, contengono esclusivamente atti giudiziari, pur rogando i loro redattori anche atti privati che non ci sono pervenuti<sup>17</sup>.

E' su questi ultimi che si è incentrato il nostro interesse, perchè essi sono la testimonianza che, ancor prima del IV Concilio lateranense, al quale la dottrina giuridica ha fatto risalire l'origine della procedura scritta<sup>18</sup>, era già manifesto l'interesse pubblico alla redazione ed alla conservazione dei documenti giudiziari. S'intende che le conclusioni del nostro lavoro, circoscritto al primo ventennio del secolo XIII e condotto anche sulla scorta della posteriore dottrina medievale e della legislazione statutaria ligure, con riferimenti a norme di altre città dell'Italia settentrionale, hanno valore esclusivamente per Savona e, in genere, per la Liguria: è possibile, tuttavia, e ci auguriamo che il tema possa essere ripreso in maniera più ampia, che esse possano essere estese ad altre città.

---

<sup>16</sup> Cfr. n. 11.

<sup>17</sup> Filippo rogava un atto il 2 giugno 1216: *Saono*, doc. 95 (c. 18 b); Martino era il redattore di un altro atto privato del 15 marzo 1203: *Saono*, doc. 73 (c. 14 b); nessuno di questi documenti citati ci è pervenuto. Va notato, per la miglior comprensione di quanto verremo esponendo, che questi cartulari sono il risultato della legatura assieme di diversi registri, corrispondenti alle successive fasi nelle quali si articolava un processo: cartulario di denunce, deposizioni delle parti, deposizioni dei testimoni, termini di comparizione, sentenze. L'ordine cronologico, più o meno rispettato, vale solo entro le diverse parti dei due registri.

<sup>18</sup> C. J. HEFELE - H. LECLERQ, *Histoire des Conciles*, Parigi, 1907-21, V, p. 1363; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, ed. P. DEL GIUDICE, Torino, 1892-1905, VI, parte II, p. 86; P. TORELLI, *Studi e ricerche cit.*, parte II, in *Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova*, I, 1915, p. 113 (il Torelli, comunque, ammetteva che il concilio, più che innovare, avesse sancito un principio che doveva essere già largamente diffuso).

1. - Secondo la procedura del tempo<sup>19</sup>, la causa si apriva, su querela di parte, col libello, la *lamentacio* o, più genericamente, con la *peticio*<sup>20</sup>; l'attore consegnava al giudice, in taluni casi, forse, direttamente al notaio del comune, la querela scritta che veniva registrata nell'apposito cartulario delle denunce<sup>21</sup>; poteva anche *facere lamentacionem* o *ante presentiam vicarii conqueri de . . .* o, comunque, presentare la sua petizione<sup>22</sup>. In

---

<sup>19</sup> Per quanto si riferisce strettamente alla procedura giudiziaria si vedano, oltre al PERTILE, le opere di A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der civil prozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, Bonn, 1864-74; J.A. STINTZING, *Geschichte der populären literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland*, Lipsia, 1867; J. FICKER, *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, 1868-74.

<sup>20</sup> Il giudice agiva *super reclamationem* dell'attore, dal quale esigeva il nome del convenuto, l'oggetto della lite, l'entità e lo scopo di essa (*causa petendi*) e il diritto su cui si basava: A. D'AMIA cit., p. 37; A. PERTILE cit., p. 93; all'attore non era necessario specificare il nome tecnico dell'azione: cfr., per Bologna, A. PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria bolognese nel secolo XIII*, parte II, in *Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna*, XVIII, p. 155.

<sup>21</sup> L'obbligo di scrivere la denuncia nell'apposito cartulario, disciplinato da diversi statuti dell'Italia settentrionale (cfr. P. TORELLI cit., parte II, pp. 120-121), si ricava, per Savona, da un atto del 1216: una denuncia era stata scritta erroneamente *in titulo terminorum* (nel cartulario dei termini), ma il notaio ristabilì l'ordine facendone apposito cenno in quello delle denunce: *Saono*, doc. 11 (c. 2 a), doc. 139 (c. 23 b); cfr. anche *Martino*, doc. 388 (c. 50 b); *Statuti di Noli* cit., p. 74; *Statuti . . . di Pera* cit., p. 583; *Statuta . . . Niciae* cit., col. 50; *Statuta civitatis Eporediae*, in H.P.M., *Leges municipales*, I, Torino, 1838, col. 1170; *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*, *ibidem*, coll. 604, 735; *Statuti bresciani del secolo XIII*, *ibidem*, II, Torino, 1876, col. 1584, 143; *Statuta communitatis Novariae*, a cura di A. CERUTI, Novara, 1879, p. 46.

<sup>22</sup> Cfr. *Martino*, docc. 388 (c. 50 b), 446 (c. 85 a), 513 (c. 98 b), 763 (c. 123 a), 765 (c. 123 a), 813 (c. 153 b), in particolare il doc. 388 ove si dice « *coram potestate dedit libellum qui scriptus est in cartulario communis Saone et terminus habuit placitandi* ». Per la *lamentacio* cfr. *Martino*, docc. 475 (c. 92 b), 479 (c. 93 b), 515 (c. 98 b), 518 (c. 99 a), 521 (c. 99 b), 563 (c. 108 a), 690 (c. 118 a), 709 (c. 119 b), 896 (c. 190 b),

tutti questi casi la funzione del notaio comunale era limitata alla verbalizzazione della denuncia negli atti della curia. Nella maggior parte dei casi l'autorità preposta alla giustizia, nel nostro caso il vicario del podestà o dei consoli, era presente al momento in cui si apriva ufficialmente il processo<sup>23</sup>.

La formula più comunemente usata era la seguente:

A. agit contra B. et petit ab eo... Hoc ideo quia (*segue il motivo dell'azione*) ... Ideo (o quare) agit ut supra et ponit in libris. ... omni iure quo uti potest, salvo plure<sup>24</sup>.

I nostri documenti non chiariscono in maniera sufficiente la differenza tra il libello e la *lamentacio*; già in passato, anche per l'incertezza di numerosi statuti<sup>25</sup>, i due termini sono stati identificati<sup>26</sup>. I cartulari savonesi, invece, indurrebbero a credere che esistesse una differenza tra i due termini e che essa fosse ben chiara nella mente dei notai del tempo. Si parla sempre di *facere lamentacionem* o di *dare libellum*, senza mai confusione di verbi: saremmo indotti ad attribuire alla *lamentacio* il valore di esposizione orale, fatta davanti al giudice e verbalizzata a cura del notaio della curia, non importa, per il momento, se direttamente sul cartulario o su manuali o fogli sparsi; al libello, più raro certamente, — anche perchè pre-

---

898 (c. 191 a), 899 (c. 191 a), 950 (c. 198 a); cfr. anche il Breve dei consoli del 1143 (citato alla nota 2) e P. TORELLI cit., parte II, p. 121. Per le formule generiche di denuncia cfr. *Martino*, doc. 487 (c. 94 b) e *Saono*, doc. 14 (c. 2 b).

<sup>23</sup> Cfr., oltre ai documenti già citati alla nota precedente, *Martino*, docc. 43, 44 (c. 5 b), 133 (c. 17 a) e gli *Statuti di Noli* cit., pp. 74, 78.

<sup>24</sup> Questo formulario è tratto da *Martino*; nel cartulario di *Saono* esso si presenta più vario; lo stesso tipo si ritrova ad Albenga (cfr. H.P.M., *Chartarum*, II, Torino, 1853, col. 1757); più raro è il tipo generico (*coram vobis... conqueror*) illustrato dalla dottrina medievale: RANIERI DA PERUGIA, *Ars notaria*, in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, II, Bologna, 1892, p. 45.

<sup>25</sup> Cfr. *Statuti antichi di Albenga* cit., p. 350; si parla di *libellus seu lamentacio*.

<sup>26</sup> P. TORELLI cit., parte II, pp. 120-121.

scritto dalla dottrina e dalla legislazione del tempo per le cause di rilevante interesse economico<sup>27</sup>, — quello di denuncia scritta, registrata, comunque, negli stessi atti della curia. Questo non esclude, tuttavia, che le ragioni del libello possano essere ricercate anche nella possibilità che avevano alcune classi agiate, di servirsi di un notaio di fiducia, buon conoscitore della legge e in grado, quindi, forse meglio del notaio della curia, di redigere un esposto circostanziato, nutrito di dottrina, più adatto in definitiva a sostenere le ragioni della parte.

Restano a noi i dubbi di natura prevalentemente diplomatica: il notaio della curia verbalizzava direttamente sul cartulario, o, come il suo collega privato, ricorreva di preferenza a brevi appunti da completare, in un successivo momento, all'atto cioè della redazione nel registro?

La limitatezza del materiale a nostra disposizione non ci consente di dare una risposta decisa; entrambi i sistemi appaiono largamente seguiti. I numerosi documenti in cui le correzioni sono sostanziali più che formali e gli errori non giustificabili solo attraverso l'uso delle copie, rivelano una stesura unica, stentata e laboriosa, da cui traspare lo sforzo dello scrivente per ridurre in formule giuridiche ciò che, non senza fatica, gli veniva esponendo, in un linguaggio più o meno approssimato, l'attore della causa<sup>28</sup>. Si veda, a titolo di esempio, un documento del 1204<sup>29</sup>, dal quale è possibile, sotto le depen-

---

<sup>27</sup> Cfr. A. PERTILE cit., pp. 86-87; si vedano anche le norme dello statuto di Nizza (col. 50) per le quali il libello era necessario nelle cause il cui valore eccedesse i 100 soldi, mentre per le cause inferiori bastava la petizione nel cartulario; la stessa norma valeva per Albenga (*Statuti* cit., p. 350). E' possibile che a Savona, come a Bologna (A. PALMIERI cit., p. 156), nel procedimento civile prevalesse la denuncia orale.

<sup>28</sup> A Bologna esisteva addirittura il *notarius cedularum* che traduceva le denunce dal volgare e le riduceva in forma giuridica: H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scolastik*, Berlino, 1907, p. 125; P. TORELLI cit., parte II, p. 118. Nei nostri documenti compaiono spesso forme dialettali liguri.

<sup>29</sup> *Martino*, doc. 33 (c. 4 a).

nature e attraverso le aggiunte in sopralingua, ricostruire la redazione della denuncia:

Maior agit contra Benencasam et Saonam et Romanam...  
et petit ab eis libras .xl. ianuinarum...

A questa prima formulazione seguì un ripensamento immediato (come rivela l'immutato colore dell'inchiostro) e una nuova redazione:

Maior agit contra Benencasam et Saonam et Romanam...  
et petit a domina Benencasa libras .xx....

Se qualche dubbio può rimanere, esso riguarda più che altro le formule giuridiche che, però, in questa prima fase potevano anche mancare, lasciando l'attore la più ampia facoltà al notaio di aggiungere le formule di rito<sup>30</sup>.

A questi atti se ne contrappongono altri, in cui le linee addossate della scrittura starebbero ad indicare una redazione nel cartulario posteriore alla denuncia; altri inseriti fuori posto<sup>31</sup>, con sconvolgimento dell'ordine cronologico; altri ancora la cui datazione, posteriore all'inizio della causa, induce alla cautela e al sospetto. In tutti questi casi il pensiero corre ai foglietti sparsi, — già accertati nel documento privato<sup>32</sup>, — che facilmente potevano confondersi e provocare il disordine accertato. Che dire poi di alcune denunce redatte in giorni festivi<sup>33</sup> o, addirittura, nel giorno dell'Epifania<sup>34</sup>, quando, a tenere in considerazione i giorni feriat, la curia comunale dove-

---

<sup>30</sup> Tipica la formula « omni iure quo uti potest usque in fine cause »: *Martino*, doc. 69 (c. 9 b); cfr. anche nota 20.

<sup>31</sup> *Martino*, docc. 98 (c. 13 a), 106 (c. 13 b) (nel qual caso il notaio ha seguito il criterio del raggruppamento, riferendosi il doc. 106 al 105); cfr. anche *Saono*, docc. 33 (c. 4 a), 70 (c. 13 a).

<sup>32</sup> G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, in *Biblioteca della Deputazione Subalpina di Storia Patria*, CLXXVII, Torino, 1953, pp. XXXIV - XXXV.

<sup>33</sup> *Saono*, doc. 20 (c. 3 a).

<sup>34</sup> *Martino*, doc. 13 (c. 2 a).

va essere chiusa? Il sospetto aumenta quando si constata che su sedici cause prese in esame, ben tredici denunce riferiscono la stessa datazione delle successive *positiones*; e fin qui potremmo essere nell'ordine, se le parti fossero state contemporaneamente presenti in giudizio fin dall'inizio, sì da consentire l'apertura immediata del dibattimento. Ma che dire quando si rileva che in ben dieci casi su sedici, altri documenti della stessa causa attestano la precedenza della denuncia rispetto all'intervento delle parti e, quindi, la probabile falsità della datazione riferita dal cartulario <sup>35</sup>?

In tutti questi casi, la presenza del foglietto usato dal notaio in guisa d'appunto appare fortemente probabile. La denuncia scritta era presentata priva della datazione, che veniva aggiunta al momento della sua presentazione in giudizio e della registrazione negli atti pubblici <sup>36</sup>. Talvolta, tuttavia, la prassi poteva discostarsi dalla legislazione, per cui poteva accadere che una denuncia, sia orale, magari annotata frettolosamente su un breve appunto, sia scritta, rimanesse sul tavolo del notaio qualche giorno prima di essere formalmente inserita nel cartulario <sup>37</sup>. Il ritrovamento di qualche foglietto sparso,

---

<sup>35</sup> Saono, docc. 3 (c. 1 a), 326 (c. 42 a), 329 (c. 42 b); 4 (c. 1 b), 327 (c. 42 a); 5 (c. 1 b), 336 (c. 45 a), 109-110 (c. 22 a); 12 (c. 2 a), 352 (c. 52 a), 120 (c. 22 b); 17 (c. 2 b), 354 (c. 52 b); 29 (c. 4 a), 192 (c. 26 b); 30 (c. 4 a), 162 (c. 25 b), 380-381 (c. 62 a, b); 36 (c. 4 b), 394 (c. 67 b); 31 (c. 4 a), 388 (c. 65 a); 38 (c. 4 b), 411-412 (c. 71 b); 39 (c. 4 b), 417 (c. 73 b); 41 (c. 5 a), 420 (c. 5 a), 418 (c. 74 a), 223 (c. 28 a); 44 (c. 5 b), 434 (c. 78 a), 433 (c. 78 a); 50 (c. 5 b), 288 (c. 33 b); 60 (c. 6 b) con contestazione sotto lo stesso atto.

<sup>36</sup> A Bologna il notaio della curia apponeva sulla denuncia la data della presentazione: H. KANTOROWICZ cit., pp. 89-91; a Milano «dies porrecti libelli inseritur in libello»: *Liber consuetudinum Mediolani*, in H.P.M., *Leges Municipales*, II, Torino, 1876, col. 867.

<sup>37</sup> La legislazione genovese imponeva l'immediata redazione della denuncia nel cartulario: cfr. *Statuti... di Pera* cit., p. 583; per Noli (*Statuti* cit., p. 74) «teneatur magistratus Nauli, deposita requisitione seu petitione coram eo, in scriptis dare». La legislazione savonese del 1347 stabiliva che il notaio dovesse mettere per iscritto la denuncia entro la giornata e notificarla al podestà o al giudice: F. BRUNO

allegato al cartulario del presunto Saono, consente di prospettare, sia pur cautamente, un'ipotesi sulle anomalie riscontrate. Si tratta di una denuncia, raccolta su un foglio dal notaio Filippo di Scarmundia, senza datazione, trascritta nel cartulario delle denunce da Uberto di Mercato sotto la data dell'11 ottobre 1216<sup>38</sup>; la causa, però, era già iniziata da qualche giorno<sup>39</sup>. E' possibile che, quando non si procedeva alla redazione immediata nel cartulario, la data potesse essere dimenticata e si ricorresse, soprattutto quando, come nel nostro caso, si trattava di notai diversi (entrambi comunque al servizio della curia), a una data più o meno fittizia o, preferibilmente, a quella in cui avveniva la contestazione della lite o a quella delle *positiones*? Noi riteniamo di sì, anche se si potrebbero prospettare altre ipotesi<sup>40</sup>.

Depositata e registrata negli atti d'ufficio l'accusa, essa doveva essere notificata all'accusato; se in molti comuni dell'Italia settentrionale era in vigore la consuetudine per cui spettava all'accusatore di tradurre il reo in giudizio, o, comunque, fare la citazione direttamente all'avversario<sup>41</sup>, a Savona era compito dell'autorità comunale convocare l'interessato per-

---

cit., p. 100; tale norma si riferiva specificamente ai notai *ad maleficia*, ai quali numerosi statuti attribuivano anche un potere inquisitorio: cfr. P. TORELLI cit., parte II, pp. 116-117.

<sup>38</sup> Saono, doc. 648 (inserto tra c. 33 b e c. 34 a) e doc. 50 (c. 5 b).

<sup>39</sup> Saono, doc. 288 (c. 33 b).

<sup>40</sup> E' possibile che in qualche caso il convenuto fosse presente al momento della denuncia per ricevere dall'attore il libello: cfr. PILLIO, *Libellus de preparatoriis litium et earum preambulis*, in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, III, Bologna, 1901, p. 37; ROGERIO, *Summa codicis*, *ibidem*, I, Bologna, 1912, p. 83. Casi analoghi si rilevano in *Martino*, doc. 148 (c. 18 a).

<sup>41</sup> Il giudice « recipit (il libello) et eum offert reo »: ROLANDINO, *Summa totius artis notariae*, Venezia, 1583, parte III, c. 44 a; cfr. anche *Martino*, doc. 699 (c. 118 b). Per la citazione diretta da parte dell'attore cfr. H. VON VOLTELINI, *Die Sudtiroler notariats. Imbreviaturen des Dreizehnten Jahrhunderts*, in *Acta Tirolensia*, II, 1899, p. CXLI e P. TORELLI cit., parte II, p. 123.

chè trasformasse, contestando le affermazioni dell'accusatore, in lite quella che fino a quel momento conservava il carattere di petizione <sup>42</sup>. Senza contestazione (esclusi, naturalmente, i casi di contumacia <sup>43</sup>, mancava il dibattimento. Ignoriamo se a Savona si rilasciasse, come altrove <sup>44</sup>, copia della denuncia al presunto reo; la citazione veniva fatta d'ufficio, d'ordine del magistrato, per mezzo del cintraco del comune, sia in forma orale, sia per mezzo di lettera ufficiale munita del sigillo comunale <sup>45</sup>. I mandati di comparizione e i relativi termini di presentazione erano annotati negli speciali cartulari. Se estendessimo a Savona (e la scarsità di contestazioni esplicite lo confermerebbe) la procedura genovese per cui alla contestazione era sufficiente l'inizio delle *positiones* <sup>46</sup>, dovremmo di necessità pensare a uno spazio di tempo, sia pur breve, necessario al convenuto per preparare, presa visione del tenore dell'accusa, magari di concerto con un legale, la sua linea difensiva entro il termine fissato.

In linea di principio l'accusato avrebbe dovuto presentarsi in giudizio, rilasciare la sua dichiarazione, annotata dal notaio, spesso senza data, in calce alla denuncia (e qualche differenza d'inchiostro o le linee addossate della scrittura o alcuni segni di richiamo provano la redazione posteriore <sup>47</sup>, e, nel caso

---

<sup>42</sup> *Martino*, docc. 342, 343 (c. 34 b); P. TORELLI cit., parte II, p. 130.

<sup>43</sup> *Martino*, doc. 709 (c. 119 b).

<sup>44</sup> *Statuti bresciani* cit., col. 1584.143.

<sup>45</sup> *Martino*, docc. 487 (c. 94 b) ove si parla di denuncia scritta e orale), 709 (c. 119 b), 728 (c. 120 b), 749 (c. 122 a); *Saono*, docc. 33 (c. 4 a), 304 (c. 34 b), 323 (c. 35 b). Per la citazione d'ufficio cfr. A. PERTILE cit., pp. 32-33; A. PALMIERI, *La diplomatica* cit., parte I, in *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna*, XVII, p. 241. Sull'importanza del sigillo per lo studio della cancelleria, cfr., oltre ai lavori del Costamagna ripetutamente citati, anche M. LUZZATTO cit., p. 53; O. BANTI cit., p. 150.

<sup>46</sup> « quam contestationem intelligam esse factam, facta una positione vel pluribus »: *Statuti... di Pera* cit., p. 577.

<sup>47</sup> *Martino*, docc. 244 (c. 27 a), 293 (c. 31 a), 305 (c. 31 b), 321 (c. 33 a), 333 (c. 34 a).

di contestazione, ricevere il termine per una successiva presentazione. In realtà, più spesso, egli riceveva dal cintraco la notizia, o la copia, della denuncia e il termine, generalmente di otto giorni, per presentarsi al dibattimento nel quale, anche senza contestazione esplicita, le due parti iniziavano le *positiones*, dando inizio, così, alla causa vera e propria.

2. - Contestata la lite e compiute le formalità (non sempre necessarie) del giuramento di calunnia, — dichiarazione delle parti di procedere nella convinzione della buona fede, — e del *pignus banni*<sup>48</sup>, — impegno a condurre la causa fino al termine, — « fiunt probationes in lite que etiam dicuntur positiones, ad probandum id de quo principaliter quaeritur<sup>49</sup> »; esse, fatte alla presenza del giudice<sup>50</sup>, erano costituite da una serie di proposizioni affermative, prima dell'attore, poi del convenuto<sup>51</sup>, tendenti a sgombrare il campo dalle questioni su cui esisteva identità di vedute tra le parti e ad individuare, perciò, i reali termini della questione, su cui sarebbero intervenuti i testimoni<sup>52</sup>. La risposta dell'avversario doveva essere affermativa (*credit*) o negativa (*non credit*), pur essendo concesso un limitato diritto di replica<sup>53</sup>. La mancanza di risposta ad una deposizione faceva presumere vera quest'ultima<sup>54</sup>. Il giudice, tuttavia, o la controparte, potevano eccepire la non pertinenza di quelle deposizioni che, in contrasto con la dottrina del

---

<sup>48</sup> A. PERTILE cit., p. 76.

<sup>49</sup> ROLANDINO cit., parte III, c. 67 b.

<sup>50</sup> *Statuti... di Pera* cit., p. 576; la presenza del giudice è documentata a Savona in *Martino*, doc. 405 (c. 59 a).

<sup>51</sup> A. PERTILE cit., p. 169; lo stesso ordine valeva per i testimoni.

<sup>52</sup> A. PERTILE cit., p. 101.

<sup>53</sup> A. PERTILE cit., p. 105; Rolandino (c. 67 b) non sembra concordare.

<sup>54</sup> *Statuti di Noli* cit., p. 75; in genere si avevano tre richieste di risposta prima di accogliere per buona la dichiarazione priva di replica: *Statuti... di Pera* cit., p. 576.

tempo, contenevano più affermazioni o erano implicite<sup>55</sup>; si tendeva così ad evitare la confusione dell'avversario di fronte a deposizioni capziose, complicate o plurime.

Fin qui la procedura savonese concorda con la dottrina giuridica del tempo; si tratta di cogliere ora, ed è quanto interessa il diplomatista, il momento della redazione dei relativi atti, il modo e la procedura osservati per la verbalizzazione delle affermazioni delle parti.

Redazione immediata nell'apposito cartulario comunale o trascrizione da verbali scritti da notai di parte<sup>56</sup>? La dottrina del tempo, cui vanno aggiunte le non sempre chiare norme statutarie, non consente di fugare i dubbi che le note tesi del Kantorowicz per Bologna, o le più esplicite affermazioni del Torelli, suscitano in noi. I documenti giudiziari sono atti pubblici solo perchè trascritti negli atti processuali, o in forza dell'autorità che li ha emanati o ha presieduto alla loro redazione? Si è detto che non sempre le ipotesi del Torelli « se non integrate da un opportuno e continuo riferimento ai documenti »<sup>57</sup> sono in grado di dissipare le nostre esitazioni, anche perchè le fonti, talvolta anche quelle largamente conosciute in passato, possono suggerire ipotesi diverse da quelle affacciate. Senza pretendere di esaminare il problema nella sua integrità, e senza escludere che in qualche caso le parti presentassero le loro posizioni per iscritto al giudice, perchè le riferisse alla controparte, riteniamo che nella maggior parte dei casi presi in esame, le nostre fonti denuncino una redazione immediata, sotto dettatura, delle deposizioni.

Osserviamo la scrittura: pur intensamente corsiveggiante, come in genere le scritture notarili, essa presenta, nella stesura di tali atti, maggiore fretta, scarsissimo senso della misura, mancanza quasi assoluta di spazi marginali (ben più ri-

---

<sup>55</sup> *Statuti... di Pera* cit., p. 576.

<sup>56</sup> Cfr. ROLANDINO cit., parte III, c. 116 a; A. PALMIERI cit., parte II, p. 159; A. PERTILE cit., pp. 103-104; H. KANTOROWICZ cit., p. 66; P. TORELLI cit., parte II, p. 114 e sgg.

<sup>57</sup> G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica* cit., p. 107.

spettati in altri documenti come, ad esempio, le sentenze<sup>58</sup>), abbondanza di abbreviature personali (anche di nomi propri) di non facile scioglimento, errori grossolani, ripetizioni. Molte deposizioni appena accennate (*Item... Item ponit*) e non completate rivelano la fretta dello scrivente che anticipa quasi il discorso della parte; molte risultano interrotte nel corso stesso del discorso, depennate e ripetute, con modifiche di sostanza, denunciando, oltrechè la difficoltà della redazione (non trascurabile se il notaio, come crediamo, doveva tradurre in discorso indiretto quanto i presenti venivano affermando), anche la difficoltà degli stessi attori per esprimere un concetto, l'estrema laboriosità del pensiero di chi doveva esporre le proprie ragioni senza lasciar all'avversario appigli di sorta. Inoltre, la maggioranza delle correzioni non è aggiunta nell'interlinea, come avverrebbe per documenti già redatti e corretti in sede di udienza pubblica o per una normale revisione<sup>59</sup>. Le difficoltà dello scrivente appaiono anche dall'alternarsi del discorso diretto con l'indiretto, generalmente prevalente<sup>60</sup>.

Abbiamo poi altri casi in cui a due deposizioni (con risposta) segue una deposizione depennata e priva di replica<sup>61</sup>, forse

---

<sup>58</sup> Cfr. soprattutto il cartulario di Martino.

<sup>59</sup> *Martino*, docc. 367 (c. 39 a), 371 (c. 41 a), 372 (c. 41 b), 816 (c. 156 a), 827 (c. 163 a), 830 (c. 164 b), 837 (c. 167 a).

<sup>60</sup> *Martino*, docc. 374 (c. 43 a), 387 (c. 50 a), 406 (c. 60 b), 422 (c. 69 a), 428 (c. 73 b); *Saono*, doc. 399 (c. 68 a).

<sup>61</sup> *Martino*, doc. 390 (c. 51 b): « Et ponit Gisulfus quod predictus dominus Rufinus pronuntiavit super causam predictam eo tempore quando ipse Gisulfus erat in viaggio Varani. Respondet Baldus Rubeus: non credit. Item ponit quod ipse Gisulfus erat in Varano per totum septembrem nuper preteritum. Respondet Baldus Rubeus: non credit ». Segue depennato: « Item ponit quod predictus Rufinus pronuntiavit super causam predictam in mense septembre... ». Evidentemente quest'ultima deposizione era stata giudicata superflua. In un altro caso (*Martino*, doc. 423, c. 69 b) si potrebbe pensare che le deposizioni fossero state registrate tutte prima della risposta, perchè una deposizione, resa superflua dalle risposte date a quelle precedenti, venne depennata: « Item ponunt quod predictus Gandulfus et eius filius Bonusiohannes habuerunt pro dotibus Maioris predictae libras .LV. tantum-

perchè ritenuta superflua in quanto già compresa nelle due precedenti: perchè riferirla nel cartulario se essa perdeva valore e non doveva figurare a verbale? Perchè ancora riferire un *non credit* depennato e corretto in *credit*, sia pure con alcune limitazioni<sup>62</sup>, o trascrivere una deposizione depennata, forse perchè più pertinente ad altra causa iscritta a ruolo tra le stesse parti<sup>63</sup>? Tutti questi elementi ci inducono a pensare ad una redazione immediata, fatta dal notaio d'ufficio, in sede d'udienza. Se infatti, sulle orme del Torelli, accettassimo l'ipotesi delle *positiones* redatte dal notaio di parte, presentate al giudice e da questi lette alle parti, non avremmo ancora un documento ufficiale, perchè mancherebbero le risposte, presentate solo in udienza, dove la stessa deposizione poteva essere mutata, e dove il notaio, come abbiamo visto, registrava fedelmente tutto nel verbale d'ufficio, non diversamente, ci sembra, dal moderno cancelliere<sup>64</sup>.

E' pur vero che esistono deposizioni prive di risposta<sup>65</sup>, come se fossero state scritte prima dell'udienza, magari sulla base di appunti redatti da notai di parte: a parte il fatto che

---

modo. Respondet Maior: credit quod bene habuit vir ipsius Maioris de suis dotibus libras .LV. et predictus Gandulfus Rubeus libras .XL. recepit pro ipsis dotibus ipsius Maioris solummodo ». Segue depennato: « Item ponit quod Gandulfus Rubeus recepit pro dotibus nurus sue Maioris libras .XL. sine plure solummodo ». E' possibile, tuttavia, che la parte avesse già preparato le sue deposizioni e le recitasse, spesso senza tenere conto delle risposte; in questo caso sarebbe intervenuto il giudice a far depennare quelle superflue. Non sarebbe necessario quindi ritenere che tutte le deposizioni fossero registrate prima delle risposte.

<sup>62</sup> *Martino*, doc. 390 (c. 51 b): « Respondet Baldus: bene audivit dicere quod dicebatur domino Rufino quod expectaretur procuratorem ipsius Gisulfi ». Depennato: « Respondet Baldus: non credit ».

<sup>63</sup> *Martino*, doc. 424 (c. 72 a): la deposizione depennata figura a verbale al doc. 428 (c. 73 b) a proposito di un altro argomento di discussione tra le due parti.

<sup>64</sup> Cfr. *Statuti antichi di Albenga* cit., p. 357; *Statuti bresciani* cit., col. 1584.251; *Statuta communis Vercellarum*, in H.P.M., *Leges Municipales*, II, Torino, 1876, col. 1206.

<sup>65</sup> *Martino*, doc. 871 (c. 183 a).

tali prove sarebbero sempre troppo scarse per avvalorare una simile ipotesi, resta sempre la possibilità dell'assenza della controparte (che talvolta interveniva in un secondo momento<sup>66</sup>), della contumacia<sup>67</sup> o della remissione di querela per effetto di accordo tra le parti<sup>68</sup>. Nè sembra da escludere che qualche deposizione plurima, con repliche aggiunte nell'interlinea, abbia ottenuto risposta solo alla fine o, e in questo caso si rafforzerebbe l'ipotesi della redazione immediata, nel corso stesso del discorso in guisa di interruzione, annotata, infatti, dal verbalista in forma di discorso diretto<sup>69</sup>. D'altra parte, le deposizioni, così come appaiono redatte nel cartulario, non seguono sempre l'ordine cronologico: era più comodo per il notaio raggruppare insieme gli atti dei due attori della causa, per facilitarne la consultazione, trascurando spesso l'ordine della datazione. Frequentemente, allora, il discorso, iniziato in una carta, doveva essere ripreso altrove (anche in una carta precedente) per mancanza di spazio, il che non sarebbe accaduto se lo scrivente, lavorando su copie, avesse potuto calcolarlo più o meno esattamente<sup>70</sup>.

Le deposizioni, dopo la loro verbalizzazione, venivano sicuramente rilette alle parti per eventuali aggiunte o ritocchi (nell'interlinea) o per spostare l'ordine delle stesse<sup>71</sup>.

---

<sup>66</sup> Le deposizioni potevano continuare in giorni diversi: *Saono*, docc. 338-339 (c. 46 a, b).

<sup>67</sup> In un caso, infatti, mancano le risposte di una parte (l'attore), per cui la sentenza gli è sfavorevole: *Saono*, docc. 342 (c. 47 b), 549 (c. 133 b).

<sup>68</sup> Diverse deposizioni terminano con la frase: « *Renunciatum est positionibus ab utraque parte* ».

<sup>69</sup> *Martino*, doc. 446 (c. 85 a); *Saono*, docc. 338 (c. 46 a); 439 (c. 80 b); tale è il caso di *Martino*, doc. 406 (c. 60 b), anche se la risposta è resa in forma indiretta.

<sup>70</sup> Circa il raggruppamento cfr. P. TONIOLO cit., p. XL; cfr. anche *Martino*, doc. 856 (c. 176 a) che termina a c. 175 b; doc. 413 (c. 65 b) che termina dopo il doc. 414; doc. 435 (c. 77 a) che termina tra il doc. 434 e il 435, come si ricava dall'ordine delle deposizioni.

<sup>71</sup> Cfr. *Martino*, doc. 372 (c. 41 b), dove una deposizione reca un segno di richiamo che la sposta nell'ordine.

3. - Esaurita questa prima parte del processo, messi a fuoco i punti di disaccordo, gli interessati presentavano per iscritto i nomi dei testimoni e i punti (*tituli*) sui quali essi dovevano essere ascoltati<sup>72</sup>. Il problema riguarda ancora una volta la *receptura et exemplatura* dei testimoni: il fatto che Rolandino affermi l'obbligo di far redigere le testimonianze al notaio del giudice, non esclude la possibilità, accettata del resto, sia pur con qualche limitazione, dallo stesso maestro della dottrina notarile medievale, che questi verbali potessero essere redatti da notai di parte<sup>73</sup>. I due sistemi finivano così per convivere nello stesso tempo, magari nella stessa città: ci sembra azzardato però affermare che solo in età più tarda della nostra si sia giunti al principio che fa del verbale di deposizioni testimoniali un vero atto di ufficio<sup>74</sup>. Non si tratta, a nostro avviso, di termini cronologici, bensì geografici; più che studiare i tempi sarebbe necessario indagare sulle condizioni che hanno determinato il sorgere dei sistemi in questa o quella città. In ogni caso, comunque, secondo la dottrina del tempo, le deposizioni erano scritte o trascritte negli appositi *libri testium*, dopo la lettura in giudizio<sup>75</sup>. I testimoni, dopo aver giurato di dire la verità e di « *testimonium tenere secretum donec fuerit publicatum . . . de iudicis mandato vel de partium voluntate* »<sup>76</sup>, espo-

---

<sup>72</sup> A Savona si chiamavano *tituli*; per altri termini cfr. A. PERTILE cit., pp. 186-187; A. PALMIERI cit., parte II, p. 160.

<sup>73</sup> ROLANDINO cit., parte III, c. 76 a; GIOVANNI DA VITERBO, *Liber de regimine civitatum*, in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, III, Bologna, 1901, p. 259. La limitazione di Rolandino si riferisce alla mancanza di uno scriba comunale; il caso è ripreso dagli statuti mantovani (P. TORELLI cit., parte I, p. 20); cfr. anche *Statuti di Noli* cit., p. 81; *Statuta communis Vercellarum* cit., col. 1164; *Statuta communis Novariae* cit., p. 14. Gli statuti più espliciti in materia sono quelli bresciani (*Statuti bresciani* cit., col. 1794) ove si prescrive che « *dicta omnium testium reducantur in scriptis super libris propriis officialium ita quod de eis quandocumque plena possit haberi copia* ».

<sup>74</sup> P. TORELLI cit., parte II, p. 139.

<sup>75</sup> P. TORELLI cit., parte II, pp. 142-143; cfr. anche *Statuti antichi di Albenga* cit., p. 359.

<sup>76</sup> ROLANDINO cit., parte III, cc. 78 b, 116 a; A. PERTILE cit., p. 184.

nevano i fatti; le loro dichiarazioni venivano raccolte da un notaio, privato o comunale<sup>77</sup>. Due erano quindi i momenti: istruttoria segreta e udienza pubblica. A quale dei due riferire gli atti savonesi che si basavano sulla stessa procedura? Dalla risposta a questo interrogativo dipendono le conclusioni del nostro lavoro: se si tratta di istruttoria, risulta avvalorato il carattere pubblico di tali atti e ulteriormente documentato l'interesse del comune alla loro redazione da parte del notaio d'ufficio; se, invece, si tratta dell'udienza pubblica, e quindi di probabili copie, cadono, almeno per questo punto, le conclusioni che siamo venuti traendo fin qui.

La pratica savonese non sembra discostarsi dalla dottrina giuridica<sup>78</sup> del tempo. Il formulario per l'escussione dei testimoni era il seguente:

L. (leguntur?) testes Iohannis contra Ambrosium. Ex eo quod (segue il titolo o tesi sui quali si invoca la testimonianza). Quindi si davano i nomi dei testimoni ed, eventualmente, altri titoli.

Il giuramento avveniva alla presenza delle parti<sup>79</sup>: il teste veniva quindi interrogato sul fatto che aveva dato origine alla causa, sul luogo e sulle circostanze dello stesso, sul giorno, sul tempo e sui presenti all'avvenimento; nè mancava l'interrogazione finale se il teste era « locatus vel rogatus, vel amicus sive inimicus alicuius partium », per ricercare le eventuali collusioni tra teste e parti o l'interesse che il primo poteva avere nel rendere testimonianza<sup>80</sup>.

Il giudice era presente: il fatto stesso che il notaio Martino riferisca espressamente che una causa si svolge sotto un

---

<sup>77</sup> *Statuti di Noli* cit., p. 80; *Statuti antichi di Albenga* cit., p. 357; *Statuta communitatis Novariae* cit., p. 4; negli statuti di Vercelli (*Statuta communitatis Vercellarum* cit., col. 1164) si prescrive « quod consules non teneantur interesse ad recipiendos testes, sed unus notarius consulum eos recipiat ».

<sup>78</sup> RANIERI DA PERUGIA, cit., p. 47.

<sup>79</sup> *Martino*, doc. 772 (c. 125 b).

<sup>80</sup> Sullo stesso argomento cfr. A. D'AMIA cit., p. 79.

giudice diverso da quello indicato all'inizio del registro delle testimonianze<sup>81</sup>, conferma implicitamente che tutte le altre cause erano presiedute dal giudice ordinario, dal vicario del podestà o dei consoli<sup>82</sup>. Altrove lo stesso notaio annota l'ordine esplicito del giudice di non procedere oltre nelle testimonianze.

Per quanto riguarda la redazione manuale nel cartulario, osserviamo, in via preliminare, che valgono per questo genere di atti tutte le osservazioni che abbiamo fatto a proposito della redazione delle deposizioni delle parti (spontaneità, parole tronche a metà, correzioni, ripetizioni, discorso diretto e indiretto etc.)<sup>83</sup>. Anche qui esistono alcuni atti particolarmente illuminanti: una deposizione depennata, probabilmente per successivo ripensamento del teste, viene ripresa *ex novo* dopo quella di un altro<sup>84</sup>. Si avverte l'esitazione e la reticenza del testimone nel riferire cose che possono nuocere, la difficoltà di ricordare fatti o sentimenti sepolti nel tempo. Tutto questo non può essere frutto di copie, tratte in un secondo momento dagli appunti dell'istruttoria; altrimenti i verbali si presenterebbero più curati nella forma esteriore, meno prolissi, privi soprattutto delle parti depennate. Ancora una volta siamo convinti di trovarci di fronte ad un verbale curato nel corso stesso dell'istruttoria dal notaio d'ufficio; va da sé che questo non esclude che lo stesso registro sia stato utilizzato, in un secondo tempo, anche nell'udienza pubblica e che la formula *leguntur* (se interpretiamo correttamente l'abbreviatura) vada ricollegata al secondo tempo, a meno che non si voglia attribuire al verbo il significato meno letterale di « ascoltare » che confermerebbe ancora una volta la nostra opinione circa la redazione in sede d'istruttoria. Va aggiunto ancora che le numerose

---

<sup>81</sup> *Martino*, doc. 794 (c. 143 b).

<sup>82</sup> *Martino*, doc. 785 (c. 135 b).

<sup>83</sup> *Martino*, docc. 776 (c. 128 a), 781 (c. 133 a), 783 (c. 134 b), 786 (c. 136 b), 791 (c. 140 b).

<sup>84</sup> *Martino*, doc. 784 (c. 135 a).

correzioni, se fossero state aggiunte in udienza pubblica, figurerebbero nell'interlinea, non di seguito al discorso.

Riferiamo ancora un documento del 1204<sup>85</sup> che ci sembra assai significativo per quanto siano venuti esponendo. Si tratta di una causa relativa ad una rissa avvenuta a Savona, nei pressi del porto. Le testimonianze, riferite dal notaio Martino, avrebbero dovuto articolarsi in quattro titoli di prova, come risulta chiaramente dagli spazi bianchi sui quali il notaio si riservava di completare il tutto (cfr. la tavola allegata); sulla base dei quattro titoli iniziarono le testimonianze. Lo scrivente si preoccupava di annotare subito quanto gli veniva dettato a voce, lasciando gli spazi bianchi per quegli appunti (titoli e nomi dei testimoni) che gli erano stati presentati per iscritto<sup>86</sup>. Durante l'udienza, per motivi che ci sfuggono, i quattro titoli previsti all'origine furono conglobati in uno solo:

Testes Bonusiohannes (sic) Vitio circa communi Saone; ex eo quod Bonusiohannes Vitius ferivit cum cultello Ansaldum Lombardum se defendendo in ripa Saone, subter Sanctum Petrum, quando Nadalenses fecerunt asaltum super Vitios pro cambio quod Vicii facere volebant super homines de Gaitta; et illa feruta facta fuit in sturmo. Nomina testium...

I testimoni, che avevano già deposto sui quattro titoli precedenti, dovettero ripetere la loro deposizione sulla base del

---

<sup>85</sup> Martino, docc. 799 (c. 146 b), 800 (c. 147 b); cfr. anche *Mostra storica del notariato* cit., pp. 124-125.

<sup>86</sup> Le deposizioni dei testimoni dovevano essere fatte conoscere alla parte avversa, come si ricava dal titolo di una deposizione, ricalcato pienamente sull'affermazione di un testimone avverso: cfr. Martino, docc. 774-775 (c. 127 a, b). Restano da citare due casi che escono dal quadro delineato: il primo atto reca l'annotazione « Testes adverse partis recepit magister Arnaldus » (Martino, doc. 783, c. 134 b); il secondo, barrato, riferisce che l'atto « fuit receptum in cartulario magistri Mainfredi » (Martino, doc. 798, c. 146 a). Dato che sicuramente entrambi i notai menzionati facevano parte della curia, i due casi potrebbero spiegarsi con l'esistenza di turni di servizio di cui abbiamo parlato alla n. 15. Il primo caso sarebbe dovuto all'assenza di Martino dalla udienza, il secondo dal desiderio di raggruppare in uno stesso cartulario gli atti della stessa sentenza.





nuovo titolo; il notaio provvede quindi ad annullare con tratti di penna le deposizioni precedenti che non avrebbe certamente riportato nel cartulario se avesse lavorato su copie.

Mancano nei nostri cartulari le *allegationes* che gli interessati, o i loro avvocati, facevano o presentavano al giudice prima della sentenza per riepilogare, a loro giudizio, gli atti della causa; si trattava di vere e proprie arringhe di parte che non figuravano quindi a verbale, mancando l'interesse del comune alla loro conservazione<sup>87</sup>.

4. - Anche per la redazione della sentenza i cartulari notarili savonesi conservano la loro importanza, rivelandoci completamente la procedura osservata dalla curia comunale per l'emanazione della stessa e le funzioni di cui era rivestito il notaio-cancelliere.

Già preparando l'edizione del cartulario di Martino, avevamo sospettato la presenza di una minuta: le sentenze stese con molta cura, gli atti regolarmente intestati, ma privi di dispositivo con spazi bianchi<sup>88</sup>, il rispetto dei margini laterali ci riconducevano all'esistenza di una prima redazione, anteriore alla nostra; si accertavano in questo genere di atti tutte le consuetudini notarili già esaminate nei notai genovesi<sup>89</sup>. Il cartulario di Saono, nel quale è inserito un manuale di sentenze, documentando in maniera definitiva la duplice (triplice nel caso di rilascio dell'originale in pergamena) redazione della sentenza, era la conferma delle nostre ipotesi.

Terminato il dibattimento, il notaio presentava gli atti della causa al giudice, il quale, segretamente, — in camera di

---

<sup>87</sup> Cfr. A. PERTILE cit., pp. 107, 184; G. BISCARO, *L'«allegatio iuris» presentata ai consoli di giustizia di Milano in una causa civile verso il 1180*, in *Archivio Storico Lombardo*, XXXIV, 1907, p. 193; IDEM, *Note e documenti santambrosiani*, *Ibidem*, XXXI, 1904, pp. 346-359.

<sup>88</sup> *Martino*, docc. 536 (c. 101 a), 538 (c. 101 a).

<sup>89</sup> Cfr. G. COSTAMAGNA, *La Triplice redazione dell'«instrumentum» genovese*, Genova, 1961 e bibliografia ivi citata.

consiglio diremmo noi, — preparava la sentenza, di cui lo scrivente annotava gli estremi sul manuale in questa forma:

a) causa di A. contro B. (talvolta veniva aggiunta anche la data d'inizio del procedimento);

b) dispositivo della sentenza.

Mancavano, invece, in questa prima redazione, le *publicationes*, riservate, evidentemente, al momento dell'emanazione pubblica della sentenza, alla presenza dei testimoni e delle parti in causa. La sentenza veniva quindi letta dagli appunti del manuale, forse direttamente dal notaio che vi aggiungeva la data cronica e i nomi dei testimoni, riservandosi di stendere con comodo, in un secondo momento, l'atto nel cartulario delle sentenze<sup>90</sup>. Ne consegue, però, che, nel momento in cui l'atto del manuale veniva corredato delle prescritte formule, perdeva l'originario carattere di minuta, per diventare strumento esso stesso, dal quale potevano essere tratte le carte *in publicam formam*<sup>91</sup>. In tale procedura va forse ricercata la ragione della conservazione nell'archivio dello stesso manuale. Ne risultano quindi meglio chiarite alcune norme statutarie o dottrinarie che vincolavano il giudice a tenere segreto il tenore della sentenza fino all'avvenuta pubblicazione<sup>92</sup>; la necessa-

---

<sup>90</sup> Saono, doc. 474 (c. 117 a); i docc. 489 (c. 120 a), 498 (cc. 121 b, 122 a), 499 (c. 122 a), 502 (c. 122 b), 503 (c. 122 b), 504 (c. 122 b), 526 (c. 125 b), 535 (c. 127 a) sono di mano del notaio Filippo di Scarmundia; le *publicationes* sono invece dovute al notaio Uberto di Mercato che trascrive nel cartulario i docc. 498, 499, 504 (cfr. docc. 587, 588, c. 141 a; 567, c. 138 a); gli altri documenti non sono trascritti. I docc. 519 (c. 125 a), 520 (c. 125 a) sono di mano di Uberto, mentre le *publicationes* sono opera di Filippo che li trascrive nel cartulario (docc. 578, 577, c. 139 b).

<sup>91</sup> G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione* cit., pp. 52-54. Gli statuti di Albenga (*Statuti antichi di Albenga* cit., p. 263) consentivano il manuale. Per l'estrazione della *charta* dal manuale cfr. Saono, doc. 517 (c. 124 b).

<sup>92</sup> « habeatur de cetero liber unus qui registrum dicitur in quo possint et debeant registrari et scribi per scribas, qui pro tempore fuerint, omnes condemnationes » (*Statuti antichi di Albenga* cit., p. 312); « et sententias quas daturus ero vel potestas vel alii officiales communis privatas tenebo et nulli manifestabo ante sententias apertas nisi

ria eccezione per il notaio rogante avvicina quest'ultimo alla figura dell'impiegato pubblico, tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio. L'esame delle numerose correzioni del manuale e le differenze tra le due redazioni, dovute, in genere, all'acquisizione di nuovi elementi di giudizio, confermano pienamente tale procedura.

Numerose sentenze del manuale presentano, infatti, un carattere di provvisorietà, condizionate come sono dal giuramento di una parte in causa: tale formalità veniva compiuta solo in un secondo momento, in sede di udienza pubblica (come è dimostrato dal mutare dell'inchiostro e, sovente, delle forme grafiche) e annotato, insieme all'indicazione dei testimoni e della data, nel manuale<sup>93</sup>. Se casi del genere sono frequentissimi, diverso appare il modo di operare dei notai addetti alla curia; in genere il formulario era il seguente: *Iuret* A. di avere ragione e sarà assolto; in caso contrario condannato; in qualche caso si ricorreva al giuramento dell'avversario. Normal-

---

consiliariis cause vel scriptori » (*Statuti bresciani* cit., coll. 1584.124, 1647). Le sentenze dovevano essere scritte prima della loro pubblicazione (*ibidem*, coll. 1584.201, 1611); « omnis sententia feratur in scriptis » (*ibidem*, col. 1584.250); « debeat iudex sententiam diffinitivam prius formatam in scriptis inserere et sic publice, officio presente, per se ipsum ex scripto recitare » (ROGERIO cit., p. 189). Il notaio doveva annotare *omnes condemnationes* e notificarle al clavigero per l'esecuzione (*Statuti di Noli*, pp. 116-117). Pressapoco le stesse disposizioni stabiliscono gli statuti di Vercelli, (*Statuta communitatis Vercellarum* cit., col. 1150) di Portovenere (E. PANDIANI, *Gli statuti di Portovenere*, Genova, 1901, p. 111) e di Como (*Liber statutorum consulum cumano-rum iusticie et negociatorum*, in H.P.M., *Leges Municipales*, II, Torino, 1876, col. 36). Sull'argomento cfr. anche A. PERTILE cit., p. 236; A. D'AMIA cit., pp. 118-119.

<sup>93</sup> *Saono*, doc. 495 (c. 121 b), doc. 501 (c. 122 a), in cui la parte dispositiva è di Filippo, l'annotazione del giuramento di Uberto; cfr. anche il doc. 515 (c. 124 a) dove è stato depennato ciò che si sarebbe verificato se la parte non avesse giurato. I docc. 516 (c. 124 b), 532 (c. 126 b), 536 (c. 127 a), 538 (c. 127 a), 540 (c. 127 b), 543 (c. 127 b) recano, in sottolineatura, a proposito dell'avvenuto giuramento: *et ab eo prestito*.

mente, in caso di avvenuto giuramento, la relativa indicazione *et iuravit* appare aggiunta in sopralingua; in qualche caso, e sembra la procedura preferita da Uberto di Mercato<sup>94</sup>, dopo *iuret* veniva lasciato uno spazio bianco per l'annotazione successiva, che poteva anche essere di mano diversa, del notaio cioè che si trovava in curia in quel momento; risulta perciò che un documento, scritto nel manuale da Uberto, verrà completato in giudizio da Filippo di Scarmundia e viceversa; altre volte ancora la parte giurava dopo la emanazione della sentenza, per cui la indicazione relativa, rompendo l'ordine cronologico degli atti, veniva riportata in calce alla sentenza, o nel manuale, o, se l'atto era già trascritto, nel cartulario<sup>95</sup>. Spesso l'annotazione comportava la depennatura di quanto l'avvenuto giuramento aveva reso inefficace<sup>96</sup>.

Il documento che riferiamo<sup>97</sup>, nella forma definitiva del manuale e nella prima stesura, quale appare sotto le depennature, ci presenta, invece, un caso di accordo tra le parti, successivo alla stesura della sentenza:

Sententia Amicheti de Sexammo contra Iacobum Baiolam. Petitiones sunt die .IIII. exeunte marcio, una de libris .III. et soldis .XI. 1/2., alia de soldis .L. Super his producebat Iacobus instrumenta et testes et Amichetus similiter testes.

---

<sup>94</sup> Saono, doc. 518 (c. 124 b): nel dispositivo è scritto «...delato sacramento ipsi Bonavie...». Lo spazio bianco doveva servire all'indicazione del giuramento che non venne pronunciato. Cfr. anche i docc. 513 (c. 124 a), 537 (c. 127 a), 545 (c. 128 a).

<sup>95</sup> Saono, doc. 579 (c. 139 b), 17 settembre 1216; il relativo giuramento (doc. 580, c. 138 b) è del 23 dello stesso mese. Cfr. anche Martino, docc. 489-490 (c. 95 a, b); 513-514 (c. 98 b), 525-26 (c. 99 b).

<sup>96</sup> E' il caso di un documento che reca due clausole di giuramento strettamente interdipendenti; la sentenza è pronunciata il 9 luglio 1216 (ed il relativo dispositivo è trascritto sul cartulario); la parte tenuta al giuramento si presenta a giurare il 3 agosto, rendendo inutile la seconda clausola che viene depennata, solo sul manuale (cfr. Saono, docc. 508, c. 123 a; 570, c. 138 a; 571, c. 138 a).

<sup>97</sup> Saono, doc. 510 (c. 123 b).

(prima stesura)

Unde ipse iudex, visit (sic) instrumentis et testibus et positionibus utriusque partis, per sententiam absolvit ipsum Amichetum a petitionibus ipsius Iacobi, si iuraverit quod credit quod ipse Iacobus vendidit unum mulum brunum et guercium et qui habebat coctos pedes ante, qui erat ipsius Amicheti, et quod inde habuit libras .vi. et quod nescit, nec credit, quod ipse Iacobus redimeret mulum illum a Gandulfo Corbacio pro soldis .xxxvi. in totum nec in partem; in denariis autem .xviii. condempnetur.

(seconda stesura)

Unde ipse iudex, visit (sic) instrumentis et testibus et positionibus utriusque partis, per acordium, voluntate parcium, absolvit Amichetum a petitionibus ipsius Iacobi, dante ipso Amicheto ipsi Iacobo soldos .xl.

Si potrà obiettare che questo documento, privo di *publicationes* e non trascritto nel cartulario, non prova nulla; ricorriamo allora ad altri due documenti significativi<sup>98</sup>, relativi a due cause che vedono opposto, nel 1216, Giordano *de Orcho* a Saono Mazalino, da una parte, e a sua figlia *Vetumben*, dall'altra. Due sono gli abbozzi di sentenza che furono scritti sul manuale.

De causa Iordani de Orcho et Vetumben.

Pronuntiavit per sententiam quod dicta Benecha (sic) sit pocior Iordano usque in libris .LXXIII., computatis in his illis libris .XXXIII. de quibus est carta, ipsa iurante quod libre .xl., que excedunt illas libras .XXXIII., fuerunt date ipsi Ottoni antequam esset facta carta librarum .xviii. minus solidorum .v., quas dictus Iordanus dicit se debere habere in residuo. « Vero absolvo dictum Iordanum pronuntiando per sententiam quod illud residuum non impediatur Iordanum quominus possit habere dictas libras .xviii. minus solidos .v. ».

De causa Iordani de Orcho contra Saonum Mazalinum.

« Pronuntio per sententiam ut dictus Saonus prius habeat solutionem in rebus quondam Ottonis de Flore usque in libris .xxxiii. et in

---

<sup>98</sup> Saono, docc. 492-493 (c. 120 b).

his libris .XXXIII. sit pocior dicto Iordano et dictus Iordanus sit pocior usque in libris .XVIII. minus solidis .v. ipso Saono in aliis petitionibus omnibus ipsius Saoni ».

Senonchè, un'annotazione sul manuale riferisce che « concordate fuerunt cause suprascripte antequam daretur sententia ». Ne risultò un documento unico scritto sul cartulario<sup>99</sup>, che denuncia, attraverso le numerose correzioni, una stesura laboriosissima, sotto dettatura; visto che le due sentenze preparate nel manuale non erano più attuali, tanto valeva, per il notaio, dopo aver scritto l'annotazione riferita e aver diligentemente sbarrato i due atti del manuale, ricorrere alla redazione diretta sul cartulario:

Compromissum inter Iordanum de Orcho, ex una parte, et Vetumben, uxorem quondam Ottonis de Flore, et Vivaldum Mazalinum, ex alia. Die .XXIII. madii. Testes magister Amicus iudex, Morruellus Caputmallei, Iacobus Tega. (*Segue il testo dell'accordo nel quale figura Vivaldo Mazalino, figlio di Saono*).

Osserviamo ancora, a conclusione della doppia stesura, che mentre le indicazioni dei testimoni, intervenuti alla lettura della sentenza, e della datazione sono di solito riferite, nel cartulario, nel protocollo iniziale, nel manuale, ove sono presenti, figurano in quello finale: e non poteva essere diversamente.

Resta da spiegare le ragioni per cui non tutte le sentenze del manuale figurano nel cartulario o viceversa. Gli atti del nostro manuale sono 74: di essi solo 24 sono trascritti nel cartulario<sup>100</sup>; altri 21 sono datati e muniti dell'indicazione dei testimoni (di uno di essi risulta rilasciato l'*instrumentum*); dei rimanenti 29, sette rappresentano, probabilmente, sentenze emanate, se possiamo basarci sulle annotazioni relative all'av-

---

<sup>99</sup> Saono, doc. 563 (c. 137 a).

<sup>100</sup> Danno però origine a 26 atti del cartulario perchè da tre documenti del manuale derivano 6 atti del cartulario, mentre da due documenti del manuale si ha un solo documento del cartulario.

venuto giuramento <sup>101</sup>. Resterebbero allora solo 22 atti, che possono essere ridotti di molto, s'intende per ipotesi, se si considera che alcuni di essi non sono sentenze nel vero senso della parola (promesse, per esempio); che molti procedimenti potevano esaurirsi prima della lettura della sentenza, magari in forma ufficiosa, senza ricorso al giudice; che la stessa sentenza, per l'assenza delle parti <sup>102</sup>, poteva essere differita nel tempo e figurare, magari, in altri cartulari non pervenutici; che, infine, non fosse sempre necessaria la trascrizione sul cartulario, bastando il manuale a far fede dell'avvenuto atto giuridico <sup>103</sup>. Tutte queste ipotesi meriterebbero uno studio ben più ampio di quanto non consentano le nostre forze e le fonti a disposizione: potrebbero invitare, tuttavia, ad ulteriori sviluppi suscettibili di nuove prospettive nel campo della diplomatica comunale.

Abbiamo trascurato fin qui il formulario della sentenza; il fatto non è gratuito, perchè riteniamo che proprio da esso potrebbero essere tratti spunti per un nuovo ripensamento della materia. Il formulario generalmente usato a Savona era il seguente:

A petitione quam fatiebat A. qua petebat... (*oppure* Causa vertebatur inter A. et B. Petebat dictus A...) sicut in lamentatione (*o* in libello *o* petitione) continetur que (*o* qui) talis est... Unde dominus... iudex consulum (*o* iudex et vicarius domini... potestatis), visis rationibus (*oppure* testibus, instrumentis et allegationibus) utriusque partis et diligenter inspectis (*o* consideratis)... condemnavit (*o* absolvit) dictum...

---

<sup>101</sup> Saono, docc. 497 (c. 121 b), 501 (c. 122 a), 510 (già visto, c. 123 b), 532 (c. 126 b), 537 (c. 127 a), 538 (c. 127 a), 540 (c. 127 b).

<sup>102</sup> Le parti dovevano essere presenti al momento dell'emanazione della sentenza: cfr. Martino, doc. 590 (c. 109 b).

<sup>103</sup> A Vercelli le cause dovevano essere pronunciate «in scriptis, nisi sententie que pronunciantur ex confessione rei et nisi ille que pronunciantur in causis parvis in quibus nec testes nec instrumenta producuntur (*Statuta communitatis Vercellarum* cit., col. 1159). Non si può escludere quindi che a Savona le cause di minore importanza, pur pronunciate *in scriptis*, restassero nel manuale (depositato, tuttavia, in archivio), senza l'obbligo della registrazione nel cartulario.